



COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA (VA)

Ordinanza n. 84

OGGETTO: MISURE DI LOTTA PER IL CONTENIMENTO DELLA ZANZARA TIGRE.

IL SINDACO

VISTA la nota di ASL di Varese del 21.05.2010 prot.n.2010/014ISP0046244, inerente le azioni di prevenzione e di contrasto da eventuali anomale proliferazioni di insetti infestanti, che con la stagione calda potrebbero determinare disagi alla popolazione e nello specifico misure da adottare per la lotta e per il contenimento della zanzara stessa sul territorio in considerazione della sua potenziale pericolosità;

ATTESO che nel territorio comunale vi è la presenza delle zanzare *culex pipiens* e anche della *aedes albopictus* (zanzara tigre);

ATTESO che l'Amministrazione Comunale da oltre 10 anni effettua servizio di lotta alle zanzare mediante interventi larvicidi ed aduicidi con decorrenza MARZO/OTTOBRE e dall'anno 2008 con decorrenza GENNAIO/OTTOBRE;

ACCERTATO che i siti ove vi è presenza di ristagni di acqua e all'interno dei centri urbani, i microfocolai di zanzare rappresentano il principale fattore favorente la proliferazione delle zanzare stesse ed in particolare della zanzara tigre;

RAVVISATA la necessità di adottare ORDINANZA come indicato con la nota succitata, a tutela della salute pubblica;

VISTI gli art.50 e 54 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTA la vigente normativa in materia;

ORDINA

□ **a tutta la CITTADINANZA**

- di non abbandonare oggetti e/o contenitori (bottiglie, barattoli, lattine, ecc.) che possano raccogliere e trattenere acqua piovana;
- di procedere al regolare svuotamento di oggetti e contenitori situati nelle proprie aree private (giardini, cortili, terrazzi, ecc.);
- di coprire i contenitori inamovibili (vasche, bidoni, fusti per l'irrigazione, ecc.) con teli plastici o con reti zanzariere;

- di mettere nei vasi portafiori dei cimiteri e in tutti i sottovasi situati all'aperto dei fili di rame, che risultano tossici per la larve di zanzara;

e NEI MESI INVERNALI di:

- eseguire due interventi adulticidi contro eventuali femmine svernanti, a distanza di 20 giorni l'uno dall'altro, utilizzando comuni bombolette insetticide spray in cantine, locale caldaia, locali pompe sollevamento, solai, vasche settiche, camere ispezione rete fognaria;
2. **alle DITTE site sul territorio comunale che detengono copertoni e/o effettuano attività di demolizione di auto:** provvedere allo stoccaggio dei copertoni in aree coperte o la loro copertura con teli plastici fissi e, in caso di documentata impossibilità, di eseguire periodicamente trattamenti larvicidi e adulticidi;

Si avverte che in caso di mancato rispetto delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza, si procederà con l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art.3 del vigente "Regolamento sulle sanzioni amministrative per la violazione ai regolamenti e alle ordinanze comunali" approvato con deliberazione di C.C. n.40 del 15.11.2004.

Ai sensi dell'art.3,quarto comma, della Legge 7 agosto 1990, n.241, si avverte che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale -Regione Lombardia (Legge 6 dicembre 1971, n.1034), oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione (D.P.A. 24 novembre 1971,n.1199).

Copia delle presente viene inviata per quanto di competenza all'Ufficio di Polizia Locale.

Viene data conoscenza alla cittadinanza anche mediante affissione della stessa nei siti allo scopo ubicati nel territorio comunale.

Caronno Pertusella, lì 04.06.2010

IL SINDACO
-Augusta Maria Borghi-
